

Università degli Studi di Firenze
Laurea Magistrale
in GIURISPRUDENZA
D.M. 22/10/2004, n. 270

Regolamento didattico - anno accademico 2018/2019

ART. 1 Premessa

| | |
|---|---|
| Denominazione del corso | GIURISPRUDENZA |
| Denominazione del corso in inglese | LAW |
| Classe | LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |
| Facoltà di riferimento | GIURISPRUDENZA |
| Altre Facoltà | |
| Dipartimento di riferimento | Scienze Giuridiche (DSG) |
| Altri Dipartimenti | |
| Durata normale | 5 |
| Crediti | 300 |
| Titolo rilasciato | Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA |
| Titolo congiunto | Doppio titolo |
| Atenei convenzionati | |
| Doppio titolo | |
| Modalità didattica | Convenzionale |
| Il corso è | trasformazione di 0226-06 GIURISPRUDENZA (cod 7241) |
| Data di attivazione | |
| Data DM di approvazione | |
| Data DR di approvazione | |
| Data di approvazione del consiglio di facoltà | 19/04/2012 |
| Data di approvazione del senato accademico | 09/05/2012 |
| Data parere nucleo | |
| Data parere Comitato reg. Coordinamento | |

GIURISPRUDENZA

| | |
|--|---|
| Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni | 14/02/2011 |
| Massimo numero di crediti riconoscibili | |
| Corsi della medesima classe | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA |
| Numero del gruppo di affinità | |
| Sede amministrativa | |
| Sedi didattiche | FIRENZE (FI) |
| Indirizzo internet | http://www.giuris.unifi.it/ |
| Ulteriori informazioni | |

FIRENZE

Lini

ART. 2 Obiettivi formativi specifici del Corso

1. Il corso si propone di fornire una formazione completa e preparazione approfondita nelle materie giuridiche, favorendo l'acquisizione di approfondite competenze di base e specialistiche, compiute e metodologicamente organizzate, tali da far conseguire il sicuro dominio dei saperi afferenti all'area giuridica negli ambiti in esso inclusi (costituzionalistico, filosofico-giuridico, privatistico, storico-giuridico, amministrativistico, commercialistico, comparatistico, comunitaristico, economico e pubblicistico, internazionalistico, lavoristico, penalistico, processualcivilistico, processualpenalistico). Tale acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione, che si dovrà tradurre nella capacità di applicare conoscenza e comprensione con autonomia di giudizio e abilità comunicativa, connessa anche ad un'adeguata conoscenza di base delle lingue straniere di più frequente uso nell'ambito europeo, avrà come finalità primaria quella di far conseguire ai suoi laureati la preparazione indispensabile per poter accedere al mondo delle professioni legali classiche, ovvero le carriere magistratuali, l'avvocatura, il notariato, nonché alle cariche dirigenziali della pubblica amministrazione e alle carriere universitarie e della ricerca scientifica.

2. I laureati del Corso di Laurea Magistrale, oltre ad indirizzarsi, alle carriere suindicate, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali. In particolare i laureati del corso saranno tenuti ad acquisire e a dimostrare di possedere in modo approfondito:

- a) gli strumenti tecnici fondamentali della cultura giuridica di base e specialistica nazionale, europea e internazionale, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione, alla valutazione e applicazione di principi o istituti del diritto positivo;
- b) le conoscenze teoriche e storico-giuridiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione e dell'innovazione legislativa, giurisprudenziale e amministrativa degli stessi;
- c) la capacità di predisporre testi giuridici (atti normativi e/o negoziali e/o processuali e/o amministrativi) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
- d) le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione critica, e di adeguata qualificazione dei fatti giuridici e dei problemi che da essi emergono, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
- e) gli strumenti fondamentali per l'aggiornamento delle proprie competenze.

A. RUFFINO

Lan

ART. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio

1. Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza gli studenti in possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore, o in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Al fine di fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione in ordine alla scelta del Corso di laurea, in particolare quanto al possesso delle caratteristiche attitudinali e delle conoscenze minime necessarie, la Scuola prevede un test di orientamento diretto a rilevare la presenza delle conoscenze di base, anche linguistiche, necessarie per intraprendere gli studi giuridici.
3. L'aver effettuato la prova, sia con esito positivo sia con esito negativo, è condizione indispensabile per poter sostenere esami di profitto. L'esito negativo della prova impone obblighi formativi aggiuntivi, che saranno assolti secondo le modalità previste dalla Scuola e specificate nel bando annuale istitutivo del test. Tali attività potranno essere poste in essere anche in comune con altri Corsi di laurea della classe o di altre classi.
4. L'esito della prova, portato a conoscenza dello studente al termine del test, non è reso pubblico e non influisce sulla carriera del medesimo. La Scuola utilizzerà gli esiti in forma aggregata dei test ai fini di quanto previsto del successivo art.14. I risultati in forma aggregata potranno essere comunicati alle scuole di provenienza laddove ritenuto opportuno.

IL RETTORE

hjm

ART. 4 Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

1. Il Corso ha la durata di cinque anni.
2. Tutti gli insegnamenti saranno svolti su base semestrale, ad eccezione degli insegnamenti da 15 CFU, i quali saranno svolti su due semestri.
3. Una parte delle ore di didattica frontale potranno essere impiegate dai docenti per lo svolgimento di attività seminariale, anche in forma telematica, volte in particolare all'acquisizione delle competenze di cui all'art. 2 comma 2 lett. c) e d) del presente regolamento. Le modalità di tali attività sono definite dal corso di laurea sentito il parere della commissione di cui all'art. 15 comma 2.
4. Nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea provvede ogni anno a formulare alla Scuola la proposta di programmazione dell'attività didattica nonché a discutere ed approvare i programmi dei corsi di insegnamento.
5. Il Consiglio di Corso di laurea cura che i programmi dei corsi d'insegnamento:
 - a) siano pubblicati sul sito della Scuola in tempo utile da consentire agli studenti di fruirne in vista dell'inizio delle lezioni e dello svolgimento degli esami di profitto ;
 - b) siano formulati in modo chiaro e definito, per ciò che riguarda gli argomenti del corso, l'indicazione del testo o dei testi di studio da utilizzare, con la chiara specificazione dei testi eventualmente consigliati in alternativa, nonché dei materiali che eventualmente integrano i testi, che dovranno essere comunque resi disponibili in modo da consentire agli studenti di fruirne in tempo utile per gli appelli di esame;
 - c) corrispondano, nei loro contenuti, alla intitolazione formale del corso;
 - d) siano adeguati alle finalità del corso, che possono essere d'introduzione allo studio del diritto, d'insegnamento di nozioni di base, di avvio allo studio sul piano istituzionale di un determinato ramo dell'ordinamento, di approfondimento specialistico, più o meno accentuatamente monografico;
 - e) tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva della didattica del Corso di laurea, della necessità di coordinamento all'interno delle aree scientifico-disciplinari, e tra aree vicine o comunque interferenti;
 - f) tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva delle finalità di ogni insegnamento, dei programmi degli altri corsi in cui eventualmente sia ripartito l'insegnamento, anche al fine di prevedere un equivalente onere di studio per gli studenti che sostengono le rispettive prove d'esame;
 - g) siano commisurati al numero di crediti assegnati a ciascun corso.
6. I programmi su cui gli studenti sostengono gli esami sono quelli indicati per l'anno accademico durante il quale gli esami stessi sono sostenuti, salva la possibilità degli studenti di concordare con il docente un diverso programma, già indicato in precedenti anni accademici.
7. Le attività formative sono articolate come segue:

A) Crediti relativi ad insegnamenti obbligatori

Lo studente è tenuto ad acquisire 234 CFU secondo il seguente piano di studi e con riguardo agli insegnamenti ivi compresi:

1° ANNO

- Diritto privato I - IUS/01 (12 CFU)
- Economia politica – SECS/01 (9 CFU)
- Istituzioni diritto romano – IUS/18 (9 CFU)
- Diritto costituzionale generale – IUS/08 (9 CFU)
- Filosofia del diritto – IUS/20 (9 CFU)
- Storia del diritto medievale e moderno I – IUS/19 (9 CFU)

2° ANNO

h m
 IL RETTORE

GIURISPRUDENZA

- Diritto privato II – IUS/01 (6 CFU)
- Diritto penale I – IUS/17 (9 CFU)
- Sistemi giuridici comparati – IUS/02 (9 CFU) in alternativa Sistemi giuridici comparati (in lingua inglese) – IUS/02 (9 CFU)
- Diritto dell'Unione europea – IUS/14 (9 CFU) in alternativa Diritto dell'Unione europea (in lingua inglese) – IUS/14 (9) CFU)
- Diritto commerciale – IUS/04 (15 CFU)
- Diritto del lavoro – IUS/07 (15 CFU)

3° ANNO

- Diritto penale II – IUS/17 (9 CFU)
- Diritto processuale penale – IUS/16 (15 CFU)
- Diritto internazionale – IUS/13 (9 CFU) in alternativa Diritto internazionale (in lingua inglese) – IUS/13 (9 CFU)
- Storia del diritto II – IUS/19 (6 CFU)
- Diritto romano – IUS/18 (6 CFU)
- Diritto amministrativo I – IUS/10 (9 CFU)

4° ANNO

- Diritto amministrativo II – IUS/10 (9 CFU)
- Diritto ecclesiastico – IUS/11 (6 CFU)
- Diritto processuale civile – IUS/15 (15 CFU)
- Diritto costituzionale speciale – IUS/08 (6 CFU)
- Diritto civile – IUS/01 (9 CFU)

5° ANNO

- Diritto tributario – IUS/12 (9 CFU)
- Insegnamento da scegliere tra Argomentazione giuridica, Informatica giuridica, Sociologia del diritto – IUS/20 (6 CFU)

B) Crediti relativi ad insegnamenti facoltativi

Lo studente è tenuto ad acquisire 24 CFU relativi ad insegnamenti facoltativi offerti dal Corso di laurea nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

IUS/01 Diritto Privato – IUS/02 Diritto privato comparato - IUS/03 Diritto agrario - IUS/04 Diritto commerciale - IUS/05 Diritto dell'economia - IUS/06 Diritto della navigazione - IUS/07 Diritto del Lavoro - IUS/08 Diritto costituzionale - IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico - IUS/10 Diritto amministrativo - IUS/11 Diritto canonico e Diritto ecclesiastico - IUS/12 Diritto tributario - IUS/13 Diritto internazionale - IUS/14 Diritto dell'unione Europea - IUS/15 Diritto processuale civile - IUS/16 Diritto processuale penale - IUS/17 Diritto penale - IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità - IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno - IUS/20 Filosofia del diritto - IUS/21 Diritto pubblico comparato – MED/43 Medicina legale – SECS-P/03 Scienza delle finanze.

Il Manifesto degli Studi indicherà annualmente gli insegnamenti facoltativi offerti dal Corso di laurea, a ciascuno dei quali sono assegnati 6 CFU.

Gli insegnamenti di cui alla presente lettera potranno essere inseriti nel piano di studio a partire dal terzo anno.

C) Crediti relativi ad attività a scelta libera dello studente

Lo studente è tenuto ad acquisire 9 CFU relativi ad insegnamenti o attività scelte nell'ambito di quelle successivamente indicate.

I crediti di cui alla presente lettera possono essere acquisiti usufruendo degli insegnamenti e moduli facoltativi attivati nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale o di Corsi di studio o di formazione deliberati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche su indicazione della

IL DIRETTORE

lin

GIURISPRUDENZA

Scuola di Giurisprudenza.

La scelta dello studente che ricada su insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea o di studio o di formazione dell'Ateneo fiorentino o di altri Atenei dovrà essere autorizzata dal Presidente del Corso di laurea previa verifica della coerenza con le finalità formative del Corso di Laurea.

I crediti di cui alla presente lettera possono essere acquisiti anche mediante:

- a) un tirocinio formativo o lo svolgimento di attività di ricerca presso organizzazioni, imprese, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiane o straniere, attivato secondo le modalità previste dall'Ateneo, previa presentazione di un progetto formativo da sottoporre alla verifica e all'approvazione da parte del docente a ciò delegato dalla Scuola. Il tirocinio e l'attività di ricerca svolti vengono valutati da un minimo di 6 a un massimo di 9 CFU in ragione dell'impegno (valutato in ore) richiesto allo studente;
- b) la frequenza con profitto verificabile di corsi offerti da altre istituzioni, se riconosciuti coerenti con il piano di studi e approvati dal Presidente del Corso di Laurea.

2 SETTORE

ham'

ART. 5 Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. Le lezioni si svolgono secondo un calendario definito dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Al fine di consentire una ordinata programmazione dell'offerta formativa e assicurarne la razionalità, tenuto conto dell'esigenza di agevolare la frequenza degli studenti, di monitorare in modo continuo l'andamento dell'attività didattica, facendo emergere tempestivamente eventuali criticità, di stabilire un collegamento costante tra le istanze degli studenti e il corpo docente, è istituita una Commissione istruttoria per la didattica presieduta dal Presidente del Corso di laurea magistrale, e composta dal Presidente del Corso di studio di Scienze dei servizi giuridici, dai Coordinatori del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Italiana e Francese e del corso di laurea in Giurisprudenza Italiana e Tedesca, dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, da un referente per ogni settore scientifico disciplinare e dai rappresentanti degli studenti. Le modalità di funzionamento della Commissione sono deliberate dal Consiglio di Corso di laurea. La Commissione, convocata dal Presidente del Corso di laurea, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e al termine di ogni Anno Accademico, predisponendo annualmente, al termine dell'anno accademico, una relazione da presentare al Consiglio di corso di laurea.
3. Al termine di ogni corso di insegnamento è previsto un esame di profitto. L'esame di profitto potrà svolgersi in forma scritta, o in forma orale, o in forma scritta ed orale. L'esame in forma esclusivamente scritta non potrà consistere in un questionario a risposta sintetica. L'esame in forma scritta ed orale potrà articolarsi sia in una prova scritta il cui superamento sia condizione per l'ammissione alla prova orale, sia in una prova scritta integrata dalla prova orale.
4. Nell'ambito dei corsi di insegnamento articolati in due semestri possono essere previste prove intermedie valutative, da tenersi esclusivamente nella sessione invernale di esami. Tali prove intermedie devono riferirsi a parti del programma già trattate, e possono comportare scomputo dall'esame finale di ciò che ne è oggetto, fermo restando che in sede di esame finale è richiesta comunque la conoscenza delle nozioni di base riferibili a tali parti.
5. Modalità ed effetti di ulteriori forme di verifica nel corso dello svolgimento dell'attività didattica sono regolate dal Consiglio di Corso di laurea.
6. Le commissioni di esame sono composte secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
7. Gli esami non possono eccedere il numero di 30. In caso di insegnamenti suddivisi in più moduli deve essere prevista la possibilità di sostenerli in un unico esame.
8. Il calendario degli appelli di esami è proposto annualmente dal Consiglio di Corso di laurea alla Scuola, che lo approva, in conformità con le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo. Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione.
9. Il calendario delle sessioni di laurea è proposto annualmente dal Consiglio di Corso di laurea alla Scuola, che lo approva. Il relativo calendario è tempestivamente comunicato agli studenti a cura del Presidente della Scuola di Giurisprudenza.

L.M.
D. RETTORE


ART. 6 Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

1. Lo studente è tenuto ad acquisire 6 CFU relativi a conoscenze di una lingua dell'Unione Europea. Il Consiglio di Corso di laurea delibera il livello di conoscenza linguistica ritenuto adeguato.
2. Tali crediti possono essere acquisiti secondo le seguenti modalità:
 - a) sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo;
 - b) sulla base di certificazioni, eventualmente possedute dallo studente, rilasciate da istituti linguistici di riconosciuta fama e di diffusione internazionali, dalle quali risulti l'acquisizione del livello di conoscenza linguistica richiesto. La certificazione dà diritto all'acquisizione dei suddetti CFU, se sia stata rilasciata nei quattro anni antecedenti alla richiesta avanzata dallo studente;
 - c) mediante il superamento di esami relativi ad insegnamenti in lingua straniera impartiti presso Corsi di laurea coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza o presso altri Corsi di laurea dell'Ateneo;
 - d) mediante la partecipazione al Programma Erasmus+ o a programmi bilaterali di scambio;
 - e) mediante la partecipazione, durante il corso di studi, a stage presso imprese straniere nel quadro del programma Erasmus+ traineeship o nel quadro di convenzioni bilaterali stipulate dal Dipartimento o dall'Ateneo;
 - f) mediante lo svolgimento, durante il corso di studi, di un periodo di studio all'estero della durata di almeno tre mesi, concordato preventivamente con un professore della Scuola, e successivamente certificato dalla struttura ospite ove la ricerca è stata effettivamente svolta;
 - g) mediante altre modalità, riconosciute idonee da un delegato o da una commissione indicati dal Consiglio del Corso di laurea.
3. I crediti maturati secondo le modalità previste dai punti di cui al comma 2 lett. a), c) e d) verranno attribuiti, previa verifica d'ufficio, senza bisogno di alcuna domanda da parte dello studente.

ART. 7 Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini

1. Lo studente è tenuto ad acquisire 3 CFU relativi a conoscenze informatiche per giuristi. I suddetti CFU possono essere conseguiti:
 - a) superando un test computerizzato predisposto dai servizi informatici di Polo;
 - b) presentando istanza al Presidente del Corso di laurea per il riconoscimento della Patente Europea del Computer (ECDL) Full, già acquisita;
 - c) presentando istanza al Presidente del Corso di laurea per il riconoscimento della Patente Europea del Computer (ECDL) Start al ricorrere delle condizioni indicate sul sito del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino.
2. I 9 CFU relativi all'attività a scelta libera sono acquisibili secondo quanto previsto all'art. 4 lettera C).

IL RETTORE



ART. 8 Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

1. In conformità con l'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso di studi, esami e titoli accademici conseguiti all'estero, il Consiglio di Corso di Laurea esamina di volta in volta i programmi svolti, ai fini dell'attribuzione dei crediti nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.
2. I corsi seguiti nelle Università europee, con le quali il Dipartimento di Scienze giuridiche e la Scuola di Giurisprudenza abbiano in vigore accordi, progetti e/o convenzioni riconosciuti dal competente Ministero, sono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi, come applicati dalla Commissione per la mobilità internazionale degli studenti della Scuola.
3. Sono ammessi alla partecipazione al Programma di mobilità Erasmus+ gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando di Ateneo, nonché di quelli specificamente stabiliti dalla Scuola di Giurisprudenza su proposta della Commissione per la mobilità internazionale degli studenti.
4. Le procedure relative alla mobilità internazionale, alla scelta della sede e degli esami da sostenere all'estero sono definite dalla Scuola di Giurisprudenza, su proposta della Commissione per la mobilità internazionale degli studenti, nel rispetto del bando di Ateneo e degli accordi che regolano i singoli scambi.
5. La conversione dei voti ottenuti all'estero è compiuta dalla Commissione Relazioni Internazionali sulla base di una tabella da essa approvata accessibile agli studenti.

ART. 9 Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticità

1. Il Consiglio di Corso di laurea, in relazione a particolari attività formative potrà stabilire, sentita la Commissione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, un obbligo di frequenza.
2. Il Consiglio di Corso di laurea adotta disposizioni che, in quanto possibile, facilitino gli studenti nella frequenza alle lezioni.
3. Gli esami di Diritto privato I e di Diritto costituzionale generale sono propedeutici a tutti gli altri con l'eccezione di Economia politica, Filosofia del diritto, Storia del diritto medievale e moderno, Istituzioni di diritto romano.
4. Eventuali altre propedeuticità, per singoli insegnamenti, sono indicate dal Consiglio di Corso di Laurea nell'ambito della programmazione didattica.
5. L'esame sostenuto senza l'osservanza della propedeuticità viene annullato d'ufficio.

ART. 10 Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

1. Il Corso di Laurea prevede la possibilità di immatricolare studenti part-time, i quali potranno essere chiamati a conseguire un numero di crediti annui compreso fra un minimo e un massimo previsti secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi dell'Università degli studi di Firenze.
2. Il Consiglio di Corso di Laurea cura l'organizzazione dei servizi didattici tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti part-time.
3. Per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti part-time si rimanda alle norme generali stabilite dall'Università di Firenze.

IL Rettore

Lm

ART. 11 Regole e modalità di presentazione dei piani di studio

1. I piani di studio individuali devono essere presentati dagli studenti a partire dal terzo anno.
2. Il piano di studio individua gli insegnamenti facoltativi e le attività a scelta libera dello studente medesimo, ferme rimanendo quanto a queste ultime le previsioni di cui all'art. 4, lett. C) Crediti relativi ad attività a scelta libera dello studente; comprende, inoltre, l'indicazione delle attività che saranno seguite all'estero, nel caso che lo studente si avvalga del Programma Erasmus+ o degli accordi, progetti e/o convenzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Per l'assegnazione della prova finale il docente potrà richiedere allo studente l'inserimento nel piano di studio di insegnamenti o moduli corrispondenti ad un numero di crediti non superiore a 12. A tal riguardo ogni docente segnalerà ogni anno gli insegnamenti richiesti per l'assegnazione dell'argomento della prova finale.
4. I piani di studio individuali devono essere presentati in modalità informatica alla Scuola, secondo le scadenze fissate, di norma entro il 10 novembre di ciascun anno accademico.
5. Qualora il piano di studi non risulti conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, la Commissione piani di studi concorda con lo studente le eventuali modifiche.
6. L'approvazione definitiva dei piani di studio viene effettuata dal Consiglio di Corso di Laurea.
7. Il piano di studi può essere ripresentato l'anno successivo apportando modifiche al precedente. Ha valore l'ultimo piano approvato.

ART. 12 Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

1. Alla prova finale sono attribuiti 24 CFU.
2. La prova finale consiste nella predisposizione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, nonché nella sua discussione orale, che dimostri, con specifico riferimento all'insegnamento prescelto dal candidato, l'acquisizione della preparazione giuridica e delle conoscenze previste dagli obiettivi formativi del Corso di Laurea, con particolare riguardo ai metodi di ricerca e alla capacità di esporre ed argomentare. L'elaborato scritto potrà anche essere collegato a una attività formativa o di ricerca presso organizzazioni, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiani o stranieri, concordati con il docente.
3. La preparazione dell'elaborato scritto impegnerà lo studente per un numero di ore corrispondente al numero di crediti attribuito alla prova finale.
4. Lo studente può sostenere la prova in una materia non insegnata nel Corso di Laurea, purché inserita nel piano di studi individuale.
5. In relazione al voto finale, il Consiglio di Corso di Laurea provvederà ad individuare forme di incentivo per gli studenti che si laureino entro i cinque anni di corso.

RETTORI



ART. 13 Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è attivato a far data dall'anno accademico 2006-2007 per tutti gli anni di corso.
2. Con l'eccezione di quanto stabilito al capoverso successivo, in caso di trasferimento da altro Corso di Laurea, della stessa classe o di altra classe, istituito presso l'Università di Firenze o altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione europea, per ogni settore disciplinare ricompreso tra quelli relativi ad insegnamenti obbligatori, i crediti acquisiti sono riconosciuti, previa verifica dei programmi, nei limiti dei crediti attribuiti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea. I crediti in eccesso sono riconosciuti, a domanda, nell'ambito degli insegnamenti facoltativi e delle attività a scelta libera dello studente.
3. Nel caso di trasferimento dal Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici (nuovo ordinamento) e dal Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici (vecchio ordinamento) istituito presso l'Università di Firenze, i crediti saranno riconosciuti sulla base delle tabelle allegate (rispettivamente TABELLA A e TABELLA B).
4. Per la prosecuzione degli studi di studenti già iscritti a corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici previgenti, che chiedono di passare al nuovo ordinamento, si applicano le seguenti "Disposizioni relative alla facoltà di opzione degli studenti già iscritti a corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici previgenti":
 - a) gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche ed al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza potranno completare gli studi secondo l'ordinamento ed il regolamento relativi ai suddetti Corsi di Laurea, ovvero potranno optare per il passaggio al Corso di Laurea Magistrale secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.
 - b) la facoltà di opzione per il passaggio al Corso di Laurea Magistrale potrà essere esercitata secondo le modalità specifiche previste dal Manifesto degli Studi dell'Università di Firenze.
 - c) in caso di opzione gli studenti transiteranno nella Laurea Magistrale secondo l'allegata tabella di corrispondenza tra gli insegnamenti (TABELLA C). La tabella di corrispondenza tiene conto della configurazione unitaria del percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale, e della sua articolazione, in rapporto alla diversa struttura del percorso formativo composto dal Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche e dal Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza, e alla correlativa articolazione e connotazione degli insegnamenti ivi impartiti, nonché degli aspetti organizzativi e di gestione del passaggio degli studenti al Corso di Laurea Magistrale.
 - d) una apposita Commissione nominata dal Consiglio della Scuola provvederà a ricostruire la carriera degli studenti che abbiano esercitato la facoltà di opzione e a riconoscere, come crediti relativi a insegnamenti facoltativi o ad attività a scelta libera dello studente, i crediti ulteriori rispetto al criterio di corrispondenza previsto dalla tabella allegata.
 - e) gli studenti iscritti all'ordinamento (Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza) previgente alla riforma introdotta dal D.M. n. 509/1999 concludono il ciclo di studio nel Corso di laurea di immatricolazione. Gli studenti decaduti potranno chiedere di essere nuovamente immatricolati solo nel Corso di Laurea magistrale o nel Corso di Laurea triennale attivi.

RETTORE

hmi

ART. 14 Servizi di tutorato

1. Il Corso di laurea si avvale dei servizi per l'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita istituiti presso la Scuola di Giurisprudenza.

ART. 15 Pubblicità su procedimenti e decisioni assunte

1. Il Corso di laurea garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, anche attraverso la pubblicazione delle relative informazioni sul proprio sito (<https://www.giurisprudenzamagistrale.unifi.it/>); per le decisioni e le informazioni comuni a più Corsi di laurea o relative al lavoro di organi, rilevanti per il Corso di laurea ma incardinati sulla Scuola, la pubblicazione avverrà sul sito della Scuola di Giurisprudenza (<https://www.giurisprudenza.unifi.it/>).

ART. 16 Valutazione della qualità'

1. Il Corso di Laurea, per tutti i corsi di insegnamento tenuti e per tutti i docenti, adotta al suo interno il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti gestito dal Servizio di valutazione della didattica dell'Ateneo. I risultati di tale valutazione sono resi disponibili al docente interessato, al Presidente del Corso di Laurea e al Presidente della Scuola di Giurisprudenza, in modo da poter essere utilizzati per effettuare, ove necessario, un adeguamento dei metodi e un miglioramento della qualità della didattica. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un'analisi delle criticità e l'elaborazione di azioni correttive, nelle modalità stabilite con cadenza annuale dal Consiglio di Corso di Laurea.

2. Il sistema di valutazione della qualità del Corso di Laurea è attivato in coerenza con il modello e le modalità approvate dagli Organi Accademici.

U. ESTERRE

h2m'